

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO  
DELLA GEORGIA IN MATERIA DI COOPERAZIONE TURISTICA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Georgia, di seguito denominati le "Parti Contraenti",

RICONOSCENDO l'importanza del turismo sia per le rispettive economie che per una maggiore comprensione fra i due popoli;

CONVINTI della necessità di promuovere una attiva cooperazione nel campo del turismo tenuto conto delle rispettive potenzialità;

CONSIDERANDO l'interesse che le due Parti attribuiscono alla cooperazione nel campo del turismo;

CONSIDERANDO la volontà delle due Parti di intraprendere ogni azione mirante a preservare le risorse naturali e culturali in vista di assicurare uno sviluppo turistico durevole

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Le due Parti Contraenti porranno particolare cura allo sviluppo ed al rafforzamento delle relazioni turistiche tra i due Paesi al fine di migliorare la conoscenza reciproca della storia e della cultura dei loro popoli.

## ARTICOLO II

Le Parti Contraenti si adopereranno per rafforzare la collaborazione per promuovere lo sviluppo del settore turistico e incoraggeranno a tal fine lo scambio di esperti per la promozione del turismo e del marketing turistico collaborando nei settori della formazione e della ricerca tecnologica al fine di una migliore conservazione e gestione degli spazi e dello sviluppo degli investimenti turistici nel rispetto delle proprie leggi e norme in vigore.

## ARTICOLO III

Le Parti Contraenti favoriranno per quanto possibile:

- a) la realizzazione di missioni tecniche in materia di promozione e di animazione turistiche al fine di scambiarsi le rispettive esperienze e di studiare le possibilità di realizzare azioni congiunte nella promozione del turismo ;
- b) lo scambio di pubblicazioni e di materiale promozionale turistico;
- c) lo stabilimento nei rispettivi Paesi di Uffici di Rappresentanza turistica (il cui personale sarà assoggettato alle leggi nazionali per l'ingresso ed il soggiorno);
- d) lo sviluppo della cooperazione in materia di salvaguardia degli edifici storici a fini turistici;
- e) la cooperazione in materia di legislazione turistica.

#### ARTICOLO IV

Le due Parti Contraenti incoraggeranno la cooperazione in materia di formazione professionale e faciliteranno lo scambio di informazioni sui programmi di insegnamento in materia turistica ed esploreranno, con le Amministrazioni nazionali competenti, la possibilità di concessione di borse di studio per la formazione di esperti nella gestione di imprese turistiche e di tecnici del settore.

#### ARTICOLO V

Le due Parti Contraenti si adopereranno per la realizzazione di programmi di ricerca nei settori del turismo di comune interesse, concernenti la formazione turistica ed alberghiera, scambiandosi le informazioni sugli studi e sulle ricerche effettuate così come sui risultati della loro applicazione.

#### ARTICOLO VI

Le due Parti Contraenti compiranno ogni sforzo per sviluppare ulteriormente la cooperazione tra i rispettivi Organismi anche nel contesto delle Organizzazioni Internazionali operanti nel settore del turismo e si scambieranno informazioni concernenti i risultati rispettivamente conseguiti in questo campo.

#### ARTICOLO VII

Allo scopo di assicurare l'applicazione del presente Accordo le due Parti Contraenti si consulteranno per promuovere, se necessario, riunioni bilaterali.

ARTICOLO VIII

I due Paesi si notificheranno per le vie diplomatiche l'avvenuto adempimento delle procedure interne previste dalle rispettive legislazioni nazionali.

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica.

Il presente Accordo avrà la durata di cinque anni e sarà prorogato tacitamente di anno in anno salvo il caso di denuncia da parte di una delle Parti contraenti da effettuare per le vie diplomatiche tre mesi prima della sua scadenza.

La denuncia dell'Accordo non influirà sulla realizzazione dei programmi e dei progetti formalizzati durante il periodo di validità dell'Accordo stesso a meno che le Parti non concordino il contrario.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il giorno *quindici*..... del mese di Maggio dell'anno 1997, in due originali nelle lingue italiana e georgiana, entrambe i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA

*Ricco Ferruccio*

PER IL GOVERNO DELLA  
GEORGIA

*0.7/1/97*